

TAVOLA ROTONDA

**L'ASSEGNO DI DIVORZIO DOPO LA
SENTENZA SS.UU. 11/07/2018 N. 18287:
PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE**

**18 settembre 2018
(Ore 15:00 – 18:00)**

**Auditorium “Adone Zoli”
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61 – Firenze**

PRESENTAZIONE

La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 chiarisce i termini sui criteri di riconoscimento e quantificazione dell'assegno di divorzio, modificando alcuni principi della sentenza Grilli n. 11504/2017. Con una interpretazione sicuramente più aderente a quanto previsto dalla specifica disposizione di legge che all'art 5 c. 6 L. 898/70 come è noto prevede che l'*an* e il *quantum* dell'assegno divorzile quando uno dei coniugi "non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive" debba essere determinato "tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, ritiene che non tutti i divorzi sono uguali e che il giudice debba valutare ogni vicenda caso per caso tenuto conto del complesso dei parametri di legge e non solo di alcuni (autonomia economica o tenore di vita).

E' di ogni evidenza come non si possa, per esempio, valutare allo stesso modo la fine di matrimoni di breve durata e di quelli di lungo corso. Ciò significa che se il coniuge che richiede l'assegno di divorzio dimostra di aver contribuito alla crescita sociale ed economica dell'altro coniuge, il giudice dovrà riconoscere un assegno di divorzio. Cade il principio assoluto dell'indipendenza economica laddove ci sia una sperequazione economica tra le parti e uno dei due coniugi sia in grado di dimostrare il proprio contributo alla crescita dell'altro più ricco. L'assegno dovrà in tal caso compensare e riequilibrare le differenze economiche. Tuttavia l'assegno compensativo e perequativo non potrà poggiarsi sul principio del tenore di vita, principio ormai superato dalla giurisprudenza. Il giudice valuterà caso per caso l'ammontare dell'assegno.

Con questa sentenza a Sezioni Unite che mitiga quella precedente del 10 maggio 2017 la Cassazione sancisce maggiore equità nei divorzi. Restano fermi i principi secondo cui in caso di matrimonio breve e di palese indipendenza economica dei coniugi non debba essere riconosciuto l'assegno di divorzio. Da questo momento i coniugi più deboli che proveranno di essere stati artefici della crescita dell'altro, riceveranno un assegno di divorzio, anche se indipendenti economicamente, che possa consentire loro una vita dignitosa. Pertanto la Cassazione tutelerà, anche per motivi costituzionali, l'impegno dei coniugi e la loro dedizione, anche in caso di fine del loro matrimonio.

La tavola rotonda, dal confronto tra il Magistrato di Cassazione (che ha contribuito all'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite della sentenza 11504/17) e il Magistrato di merito, sollecitati dalle domande e dagli spunti proposti da Avvocati e giuristi, cercherà di contribuire alla chiarificazione e all'emersione di possibili criticità nella fase ermeneutica così come in quella applicativa, dei nuovi indirizzi posti dalle SS.UU

PROGRAMMA

Introducono e moderano

Prof. Avv. Gianni Baldini - Presidente AMI Toscana

Avv. Francesco Samà – Giunta Esecutiva del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana

Ore 14:30 – 15:00 **REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI**

Ore 15:00 **APERTURA DEI LAVORI**

NE DISCUTONO:

Relatore: Dott. Dario Cavallari - Giudice della Corte di Cassazione, I sez. civile

Relatore: Dott. Fernando Prodomo – Presidente I sez. Famiglia del Tribunale di Firenze

Ore 17:30 – 18:00 **DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI**

Informazioni generali

Sede del Corso:

Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0
Viale Alessandro Guidoni, 61

Modalità di iscrizione:

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensesfirenze.it

Termine cancellazioni:

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (**attraverso l'area Sfera**) **entro le ore 19:00 del giorno precedente all'evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)** per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, *consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.*

Attestato di frequenza:

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera.

Crediti formativi:

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all'evento è stata proposta l'attribuzione di **n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria**. L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti **solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.**

Modalità di accreditamento:

Ricordiamo inoltre che **non sarà più possibile l'accREDITamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless** (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

AMI

Sezione Distrettuale della Toscana

Via Masaccio, 113 - 50132 FI

Tel. 055 496042 Fax 055 5520783

e-mail: firenze@ami-avvocati.it

www.ami-avvocati.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:

Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana

Via Giovanni dei Marignolli, 62/d - 50127 FI

e-mail: info@sindacatoavvocatifirenze.it

www.sindacatoavvocatifirenze.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

**Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu

www.fondazioneforensesfirenze.it